<u>Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con le deliberazioni 582/2017/R/eel, 894/2017/R/eel, 680/2018/R/eel e 66/2020/R/eel</u>

DELIBERAZIONE 20 APRILE 2017 276/2017/R/EEL

AGGIORNAMENTO DEL TESTO INTEGRATO SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO E DEL TESTO INTEGRATO SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI A SEGUITO DEL DECRETO-LEGGE "MILLEPROROGHE 2016"

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 20 aprile 2017

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (di seguito: Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01):
- la Nota integrativa della Commissione europea del 22 gennaio 2010 in materia di mercati retail, relativa a chiarimenti nell'interpretazione di quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai Sistemi di Distribuzione Chiusi;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (di seguito: legge 1643/62);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 (di seguito: decreto-legge 314/03);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/08):
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);

- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56 (di seguito: decreto legislativo 56/10);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale;
- il decreto-legge cd. milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (di seguito: decreto-legge 244/16);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi a oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica emanati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 26 gennaio 2000;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 13 ottobre 2003, avente a oggetto la conferma della concessione a Enel Distribuzione S.p.a. (oggi e-distribuzione S.p.a.) dell'attività di distribuzione di energia elettrica già attribuita all'Enel S.p.a. (di seguito: Enel) con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 28 dicembre 1995 e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e l'Enel, alle disposizioni di legge emanate dopo tale data;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014 (di seguito: decreto ministeriale 24 dicembre 2014);
- la sentenza 6407, del 13 luglio 2012, del TAR Lazio, nell'ambito del contenzioso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Cooperative Elettriche o TICOOP);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato dello Scambio sul Posto o TISP);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 165/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 578/2013/R/eel), e il relativo allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 609/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);

- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com (di seguito: deliberazione 597/2015/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e i relativi Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT), Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME) e Allegato C;
- il Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA), da ultimo modificato con la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2016, 424/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 787/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 787/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 788/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 801/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 801/2016/R/eel);
- la Segnalazione al Governo e al Parlamento 24 gennaio 2017 in merito all'articolo 6, comma 9, del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge cd. milleproroghe 2016, 20/2017/I/eel (di seguito: segnalazione 20/2017/I/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 614/2016/R/eel, (di seguito: documento per la consultazione 614/2016/R/eel) e le relative osservazioni pervenute;
- il documento per la consultazione 10 novembre 2016, 653/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 653/2016/R/eel) e le osservazioni pervenute.

CONSIDERATO CHE:

- negli scorsi anni, per effetto di diversi provvedimenti legislativi e dei conseguenti provvedimenti dell'Autorità, il quadro definitorio in materia di reti pubbliche, sistemi di distribuzione chiusi e sistemi semplici di produzione e consumo è stato fortemente e ripetutamente inciso ed innovato;
- come evidenziato nelle deliberazioni 578/2013/R/eel e 539/2015/R/eel, nell'ambito del predetto quadro definitorio è possibile individuare i due seguenti macro gruppi:
 - a) reti elettriche;
 - b) sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC, sistemi non considerati reti elettriche):
- le reti elettriche di cui alla precedente lettera a) a loro volta sono distinte in:
 - a1) reti pubbliche, suddivise in:
 - i. reti utilizzate da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) concessionaria per l'erogazione del servizio di trasmissione. Tali reti sono distinte in rete di trasmissione nazionale (RTN) e tratti di rete e di linee di proprietà di soggetti non concessionari;

- ii. reti di distribuzione per l'erogazione del servizio di distribuzione. Tali reti sono distinte in rete di proprietà delle imprese distributrici concessionarie e tratti di rete e di linee di proprietà di soggetti non concessionari;
- a2) sistemi di distribuzione chiusi (SDC). I SDC sono reti elettriche private che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, in generale, non riforniscono clienti civili (a eccezione dei casi del comma 6.1 del TISDC, quali nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, ivi inclusi i nuclei familiari per i quali esistono rapporti di lavoro con aziende connesse a un SDC e inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario di appartenenza del proprietario del SDC). Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti non concessionari diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dalla condizione che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti dei sistemi in questione sono integrati oppure dalla condizione che distribuiscono energia elettrica principalmente ai proprietari o ai gestori dei sistemi o alle loro imprese correlate. I SDC sono suddivisi in:
 - i. reti interne di utenza (RIU), definite dalla legge 99/09, già realizzate o autorizzate alla data del 15 agosto 2009, individuate e censite dall'Autorità con propri provvedimenti;
 - ii. altri SDC (ASDC), che soddisfano i requisiti dei SDC, già realizzati o autorizzati alla data del 15 agosto 2009 ma non rientranti tra le RIU;
- i sistemi semplici di produzione e consumo di cui alla precedente lettera b) a loro volta sono distinti in:
 - b1) sistemi di auto-produzione (SAP) di cui al decreto legislativo 79/99, suddivisi in:
 - i. cooperative storiche dotate di rete propria. Le cooperative storiche dotate di rete propria sono società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62 che hanno nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci;
 - ii. consorzi storici dotati di rete propria. I consorzi storici dotati di rete propria sono consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente all'1 aprile 1999 che hanno nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci;
 - iii. altri sistemi di auto-produzione (ASAP). Gli ASAP sono sistemi in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante;

- b2) sistemi efficienti di utenza (SEU) di cui al decreto legislativo 115/08. I SEU sono sistemi in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;
- b3) altri sistemi esistenti (ASE). Gli ASE sono sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con il TISSPC nell'ambito dei SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, a una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o a una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario;
- b4) sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU) di cui al decreto legislativo 56/10. I SEESEU (suddivisi in 4 tipologie) sono sistemi definiti equivalenti ai SEU qualora rispettino alcune delle caratteristiche indicate nel comma 1.1, lettera jj), del TISSPC;
- b5) sistemi per i quali trova applicazione lo scambio sul posto di cui al decreto legislativo 387/03, al decreto legislativo 20/07, alla legge 244/07 e al decreto-legge 91/14, suddivisi in:
 - SSP-A. Essi sono sistemi semplici di produzione e consumo in regime di scambio sul posto caratterizzati da soli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW;
 - ii. SSP-B. Essi sono sistemi semplici di produzione e consumo in regime di scambio sul posto non rientranti nella categoria di SSP-A;
- le definizioni di RIU e ASDC (nell'ambito dei SDC), nonché le definizioni di SEU, SEESEU, ASAP, ASE, SSP-A e SSP-B (nell'ambito dei SSPC) disposte dalla normativa primaria hanno la finalità di identificare le configurazioni private che possono essere realizzate in un contesto in cui l'attività di distribuzione e di trasmissione è assegnata in concessione. Esse si sono rese necessarie anche perché, per ciascuna di esse, vigeva un differente trattamento tariffario con particolare riferimento alle componenti a copertura degli oneri generali di sistema;
- tenendo conto delle complesse disposizioni normative, l'Autorità ha definito:
 - a) con la deliberazione 46/2012/R/eel e il relativo TICOOP, la regolazione dei servizi di connessione, *unbundling*, trasmissione, distribuzione, misura, dispacciamento, vendita, qualità e regimi incentivanti e amministrati di ritiro

- dell'energia elettrica nel caso delle cooperative storiche. Il TISSPC ha successivamente previsto che le Parti I e III del TICOOP trovino applicazione anche per i consorzi storici dotati di rete propria;
- b) con la deliberazione 578/2013/R/eel e il relativo TISSPC, la regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura, dispacciamento e vendita nel caso dei sistemi semplici di produzione e consumo, con particolare riferimento a quelli diversi da cooperative elettriche e consorzi storici dotati di rete propria (ASSPC). Tale regolazione ha trovato applicazione dall'1 gennaio 2014:
- c) con la deliberazione 539/2015/R/eel e il relativo TISDC, la regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura, dispacciamento e vendita nel caso dei SDC. Tale regolazione, a seguito del posticipo concesso con la deliberazione 788/2016/R/eel, troverà applicazione a partire dall'1 ottobre 2017;
- allo stato attuale, con la deliberazione 788/2016/R/eel è stato aggiornato il Registro delle RIU secondo quanto previsto dalla deliberazione 539/2015/R/eel e dalla deliberazione 442/2016/R/eel, mentre sono in corso di definizione i relativi perimetri vincolanti; non è invece ancora stato definito il Registro degli ASDC. Tali Registri si rendono necessari allo scopo di dare separata evidenza alle reti elettriche diverse da quelle pubbliche, ciascuna delle quali è caratterizzata da un proprio perimetro entro cui il rispettivo gestore ha l'obbligo di connettere tutti gli utenti connettibili (nel rispetto della definizione di SDC) che ne fanno richiesta;
- allo stato attuale, con riferimento all'individuazione e/o al censimento dei SSPC:
 - a) il censimento dei SEU, previo riconoscimento della relativa qualifica, è un'attività ancora in corso e affidata al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE);
 - b) il censimento dei SEESEU, previo riconoscimento della relativa qualifica, è un'attività ancora in corso e affidata al GSE:
 - c) il censimento dei SSP-A e SSP-B è stato concluso dal GSE, successivamente al riconoscimento automatico della relativa qualifica;
 - d) il censimento degli ASAP è un'attività ancora in corso, anche tenendo conto degli eventuali esiti negativi delle qualifiche di SEU e SEESEU;
 - e) il censimento degli ASE è un'attività ancora in corso, anche tenendo conto degli eventuali esiti negativi delle qualifiche di SEU e SEESEU.
 - La qualifica di SEU e SEESEU, prevista dal TISSPC a cura del GSE, si rende necessaria qualora a tali fattispecie (e non anche ad altre) spettano esoneri tariffari; invece, il censimento dei SSPC mantiene la propria utilità anche in assenza di esoneri tariffari o vantaggi di altra natura poiché ha l'obiettivo di identificare e monitorare le configurazioni private non rientranti tra le reti elettriche realizzabili in un contesto in cui l'attività di trasmissione e di distribuzione è assegnata in concessione;
- con la deliberazione 597/2015/E/com è stato disposto, tra l'altro, l'avvalimento del GSE per i futuri controlli in merito alle configurazioni private che hanno ottenuto le qualifiche di SEU o SEESEU, in attuazione dell'articolo 27, comma 27.1, del

- TISSPC; allo stato attuale, anche a causa della continua evoluzione normativa, il regolamento per l'effettuazione di tali controlli, propedeutico ai sensi del disciplinare di avvalimento del GSE, non è stato finalizzato;
- il decreto ministeriale 24 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 25 del decretolegge 91/14 e con effetti a decorrere dall'1 gennaio 2015, ha:
 - a) definito le tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal GSE per le proprie attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. Per quanto qui rileva, tale decreto ha definito i corrispettivi che i richiedenti sono tenuti a riconoscere al GSE ai fini della richiesta della qualifica di SEU o SEESEU;
 - b) previsto la sostituzione dei corrispettivi da riconoscere al GSE a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività regolate di competenza del medesimo, posti a carico degli operatori, che risultano in contrasto con le tariffe di nuova definizione.

CONSIDERATO CHE:

- con il documento per la consultazione 653/2016/R/eel, l'Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito a:
 - a) la definizione di una data, 30 settembre 2017, entro cui i clienti finali "nascosti" possano richiedere la propria regolarizzazione senza incorrere in penali o sanzioni;
 - b) le modalità di calcolo e di recupero degli importi relativi alle componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione e alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema non pagati dai clienti finali "nascosti". Più in dettaglio, sulla base della normativa vigente al momento della pubblicazione, il medesimo documento per la consultazione ha indicato che i clienti finali "nascosti":
 - qualora presentino una auto-dichiarazione entro il 30 settembre 2017, siano tenuti a corrispondere a Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA o Cassa) gli importi precedentemente non versati a decorrere dal 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge 99/09 come allora vigente) o da data successiva in caso di nuove realizzazioni, relativi alle sole componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, senza ulteriori maggiorazioni, sulla base di calcoli effettuati dalla medesima CSEA;
 - qualora siano individuati (sia per auto-segnalazione sia a seguito di verifica da parte dei gestori di rete ovvero dell'Agenzia delle Dogane) successivamente al 30 settembre 2017, siano tenuti a corrispondere a CSEA tutti gli importi precedentemente non versati a decorrere dal 15 agosto 2009 afferenti alle tariffe di trasmissione e di distribuzione nonché alle componenti tariffarie a copertura degli oneri di sistema maggiorati del 30%, sulla base dei calcoli effettuati dalla medesima CSEA;
- nell'ambito di tale consultazione:

- numerosi soggetti hanno richiesto che CSEA predisponga un opportuno modello standard per la presentazione dell'auto-dichiarazione da parte del cliente finale "nascosto";
- alcuni soggetti hanno chiesto di chiarire chi e come possa segnalare a CSEA la presenza di clienti finali "nascosti" dopo il termine del periodo per le autodichiarazioni;
- alcuni soggetti hanno sottolineato l'opportunità che i gestori di rete definiscano soluzioni tecniche minimali per la connessione alla rete pubblica dei clienti finali "nascosti" riducendo il più possibile l'impatto tecnico ed economico sull'attività del cliente medesimo, anche per il tramite delle cosiddette connessioni virtuali; e che, in quest'ultimo caso, sia valutato sin dall'inizio il tema della continuità del servizio e della qualità della tensione;
- alcuni soggetti hanno evidenziato che sarebbe opportuno definire in dettaglio le modalità operative di recupero delle componenti tariffarie dovute dai clienti finali "nascosti", anche introducendo un metodo alternativo da applicarsi nei casi di indisponibilità dei dati relativi all'energia elettrica consumata;
- alcuni soggetti propongono che l'Autorità attui opportune forme di coordinamento con l'Agenzia delle Dogane ai fini del pagamento delle eventuali relative maggiori accise;
- alcuni soggetti hanno richiesto che le penali indicate nel documento per la consultazione 653/2016/R/eel siano ripartite tra i clienti finali "nascosti" e i clienti finali titolari del punto di connessione con la rete pubblica, partendo dalla considerazione che l'esistenza stessa dei clienti finali "nascosti" presupponga una corresponsabilità da parte dei relativi clienti finali titolari del punto di connessione con la rete pubblica;
- alcuni soggetti non condividono la previsione del recupero amministrativo a far data dal 15 agosto 2009, perché risulterebbe troppo penalizzante, non coerente con le motivazioni e le finalità dell'intervento, oltre che in contrasto con la regola di irretroattività dell'azione amministrativa.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16 prevede che: "
 - a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi;
 - il comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e i commi da 1 a 7 e il comma 9 dell'articolo 24 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati. Cessano altresì eventuali effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati;
 - al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, le parole: «di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi

di euro per ogni kilowattora consumato» sono sostituite dalle seguenti: «di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi»";

- per effetto dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16:
 - a decorrere dall'1 gennaio 2017 non vi è più alcuna differenza, dal punto di vista dell'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, tra le diverse tipologie di SSPC né tra le diverse tipologie di SDC consentite. Per tutte le configurazioni private consentite (siano esse SSPC o SDC), infatti, le parti variabili delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema trovano applicazione solo all'energia elettrica prelevata da rete pubblica. Tuttavia, allo stato attuale, le sopra richiamate definizioni non sono state modificate nel quadro normativo e, pertanto, continuano a mantenere la propria validità ai fini della corretta identificazione delle configurazioni private consentite;
 - cessano altresì gli effetti delle norme abrogate non ancora perfezionati (sono sostanzialmente gli effetti relativi all'applicazione della parte variabile delle componenti A e UC sull'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica, ivi inclusa l'applicazione limitata al 5% della predetta parte variabile nel caso di SEU, SEESEU e RIU);
 - le componenti tariffarie che avrebbero dovuto essere applicate all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica non sono più esigibili, anche in relazione ai periodi antecedenti all'1 gennaio 2017, con l'unica eccezione della componente di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 314/03 (componente tariffaria MCT a copertura delle compensazioni territoriali agli enti locali che ospitano impianti nucleari). Quest'ultima, infatti, fino al 31 dicembre 2016 non essendo stato abrogato l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 314/03 –, continua a trovare applicazione all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica nel caso di ASSPC e SDC diversi dai SEU, SEESEU-A e SEESEU-B (esentati per effetto dell'articolo 4 del decreto legislativo 56/10), dai SEESEU-D (originariamente classificati tra le RIU ed esentati per effetto dell'articolo 33, comma 6, della legge 99/09) e dalle RIU (esentate per effetto dell'articolo 33, comma 6, della legge 99/09);
- durante l'iter di conversione in legge del decreto-legge cd. milleproroghe 2016, l'Autorità, con la Segnalazione 20/2017/I/eel, ha evidenziato alcune criticità legate all'applicazione delle parti variabili delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema alla sola energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi. Più in dettaglio, l'Autorità ha:
 - ribadito che, da un punto di vista generale come più volte evidenziato, è preferibile che le componenti tariffarie variabili a copertura degli oneri generali di sistema trovino applicazione in relazione all'energia elettrica consumata dai clienti finali per tutte le configurazioni in modo da responsabilizzarli sulle esternalità di sistema, definendo al contempo incentivi espliciti

- opportunamente quantificati per le infrastrutture energetiche meritevoli di premialità;
- ritenuto comunque ragionevole l'applicazione delle componenti tariffarie variabili a copertura degli oneri generali di sistema all'energia elettrica prelevata (anziché consumata) per tutte le configurazioni tenendo conto delle rilevanti difficoltà sistemiche, applicative, amministrative e, soprattutto, di controllo sul consumo in sito che altrimenti si avrebbero –, mantenendo con ciò una approssimazione rispetto al principio generale sopra delineato;
- sottolineato la necessità di prevedere che le parti variabili degli oneri generali di sistema siano applicate all'energia elettrica prelevata da ogni rete elettrica con obbligo di connessione dei soggetti aventi titolo (ivi inclusi i SDC) e non solo dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, facendo compiere al settore un significativo passo avanti rispetto alla situazione attuale (nella quale, di fatto, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono state sostanzialmente applicate alla sola energia elettrica prelevata da rete pubblica) e avvicinandolo alla situazione preferibile di cui al primo alinea. Quanto detto, peraltro, garantirebbe un trattamento tariffario non discriminatorio tra clienti finali del tutto confrontabili ma connessi a reti elettriche di natura diversa, pur facendo salvi i diritti e le obbligazioni derivanti alle RIU dall'attuale formulazione dell'articolo 33 della legge 99/09, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 200/01;
- la formulazione finale dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16, pur non modificando le numerose definizioni vigenti (che continuano a mantenere la loro importanza, fino a un'auspicabile prossima revisione normativa), consente comunque di introdurre semplificazioni nel TISSPC, nel TISDC e negli altri provvedimenti ad essi correlati. Resta ferma l'esigenza di completare la razionalizzazione sistemica delle configurazioni private già in essere (affinché siano inquadrate nelle fattispecie consentite sulla base delle definizioni attualmente vigenti, inducendo gli eventuali clienti finali "nascosti" a regolarizzarsi tramite connessione, diretta o indiretta, alla rete pubblica o tramite identificazione di un ASDC);
- più in dettaglio, la formulazione finale dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16 impone la necessità di:
 - rivedere il ruolo del GSE, con particolare riferimento al rilascio delle qualifiche di SEU e SEESEU e all'avvalimento per l'effettuazione dei relativi controlli;
 - rivedere le modalità di applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, anche in relazione agli anni antecedenti al 2017 qualora gli effetti non si siano ancora perfezionati;
 - definire conseguentemente le modalità di individuazione dei clienti finali "nascosti". Non assume più rilievo, infatti, la data del 15 agosto 2009 prospettata nel documento per la consultazione 653/2016/R/eel come data a partire dalla quale operare i conguagli, essendo stato abrogato l'articolo 33, comma 5, della legge 99/09 anche in relazione agli effetti non ancora perfezionati.

RITENUTO NECESSARIO:

• adeguare il TISSPC e il TISDC alle nuove disposizioni derivanti dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rivedere il ruolo del GSE e in particolare:
 - prevedere che, nel caso di configurazioni di nuova realizzazione, non sia più necessario richiedere le qualifiche di SEU e SEESEU in quanto non comportano più benefici tariffari. Spetta infatti già al gestore di rete, ai sensi del TICA, il compito di identificare e riportare sul sistema GAUDÌ la tipologia del SSPC:
 - prevedere che il GSE completi le istruttorie tuttora in corso verificando in quale tipologia di SSPC ricada ciascun sistema e riportandone l'esito sul sistema GAUDÌ, così da completare l'identificazione di tutti i sistemi semplici di produzione e consumo;
 - prevedere che il GSE implementi una procedura semplificata finalizzata a identificare gli ASSPC già in esercizio per i quali non è stata presentata nessuna richiesta di qualifica, a partire dai dati e dalle informazioni a qualunque titolo già in possesso del GSE, dai dati resi disponibili dai gestori di rete su richiesta del medesimo GSE quali, a titolo d'esempio, quelli afferenti ai punti di connessione utilizzati sia per le immissioni sia per i prelievi di energia elettrica non afferenti a produttori puri di energia elettrica, ovvero a partire dai dati disponibili presso CSEA o presso il Sistema Informativo Integrato (SII), nonché dai dati contenuti nelle dichiarazioni fornite all'Agenzia delle Dogane. Tale attività, come quella di cui al precedente alinea, si pone in particolare l'obiettivo di evitare la presenza di clienti finali "nascosti" all'interno delle configurazioni già in essere;
 - confermare l'avvalimento del GSE, ai sensi della deliberazione 597/2015/E/com, per i controlli su SEU e SEESEU, estendendoli ai sistemi semplici di produzione e consumo, ivi inclusi quelli di nuova realizzazione, al fine di verificare l'assenza di clienti finali "nascosti" in tali sistemi;
 - prevedere che gli Uffici dell'Autorità si avvalgano del GSE ai fini della definizione dei perimetri dei SDC.

In sintesi, il nuovo ruolo del GSE è quello di: a) supportare la razionalizzazione sistemica delle configurazioni già esistenti; b) effettuare verifiche a campione, in avvalimento, sui SSPC ivi inclusi quelli di nuova realizzazione; c) coadiuvare l'Autorità nelle attività di definizione dei perimetri dei SDC;

• aggiornare gli articoli del TISSPC e del TISDC, nonché degli altri provvedimenti dell'Autorità correlati, al fine di renderli pienamente aderenti al dettato dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16 e al fine di estendere agli ASDC la stessa procedura di identificazione già vigente per le RIU (attraverso la costituzione di un

- apposito registro e la definizione del perimetro vincolante per ogni ASDC sulla base della situazione esistente al 15 agosto 2009);
- aggiornare il TISSPC e il TISDC anche al fine di tenere conto delle ulteriori innovazioni regolatorie nel frattempo subentrate, quali quelle relative alla regolazione della misura elettrica; escludere, in particolare, dall'obbligo di installazione dell'apparecchiatura di misura dell'energia elettrica prodotta i SSPC con potenza complessivamente installata fino a 1 kW, ivi inclusi i sistemi *plug and play* (cioè impianti per lo più fotovoltaici e/o sistemi di accumulo di ridotta taglia che possono essere collegati direttamente all'impianto elettrico dell'utente tramite la presa di corrente, immettendo energia elettrica nel medesimo impianto elettrico) per i quali l'Autorità, con il documento per la consultazione 614/2016/R/eel, aveva già valutato la possibilità di prevedere semplificazioni;
- effettuare approfondimenti, anche richiedendo pareri agli organi competenti, in merito alla possibilità di operare restituzioni nei confronti dei soggetti che hanno già versato le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema in relazione all'energia elettrica consumata in sito ma non prelevata dalla rete pubblica. Ciò si è reso opportuno poiché l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16 prevede la cessazione degli eventuali effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati senza nulla dire in merito agli effetti eventualmente già perfezionati (riferiti ai sistemi per i quali il GSE aveva già rilasciato la qualifica di SEU o SEESEU nonché ai sistemi SSP-B);
- prevedere che i SEESEU-D, istituiti con la deliberazione 788/2016/R/eel, non siano tenuti al pagamento dei corrispettivi di dispacciamento per l'energia elettrica consumata in sito e non prelevata da rete pubblica poiché tali sistemi rientrano tra gli SSPC che, per effetto dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16, hanno lo stesso trattamento tariffario anche in relazione ai periodi pregressi qualora gli effetti non si siano ancora perfezionati;
- definire la data ultima (28 febbraio 2018) entro cui i clienti finali "nascosti" possono auto-dichiararsi evitando l'applicazione di sanzioni o penali, al fine di consentire tempistiche coerenti con quelle prospettate nel documento per la consultazione 653/2016/R/eel (a cui con la presente deliberazione si dà seguito). In particolare, i clienti finali "nascosti" possono chiedere di essere identificati come clienti finali della rete pubblica ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, possono chiedere l'identificazione di un ASDC;
- definire, di conseguenza, la data ultima (28 febbraio 2018) entro cui presentare la richiesta di identificazione di un ASDC, nonché le conseguenti tempistiche e modalità ai fini dell'applicazione del TISDC;
- prevedere che ai clienti finali "nascosti" che si auto-dichiarano entro la data ultima siano applicati conguagli, a decorrere dall'1 gennaio 2014 (data di entrata in vigore del TISSPC) e non più dal 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge 99/09, indicata nel documento per la consultazione 653/2016/R/eel), solo nei casi in cui, pur non avendo i medesimi clienti richiesto nessuna qualifica, le configurazioni private in cui essi si trovano non avrebbero potuto essere classificate in nessuna delle configurazioni consentite dalla normativa vigente (SSPC o SDC). Ciò

- consentirebbe di accogliere in parte le richieste formulate dai soggetti intervenuti durante la consultazione e consentirebbe, allo stesso tempo, di evitare discriminazioni tra i clienti finali che, avendone i requisiti, scelgono di far parte di un ASDC e quelli che scelgono di diventare clienti della rete pubblica;
- prevedere, al contempo, una penale forfetaria da versare a CSEA nel caso dei clienti finali "nascosti" che non si auto-dichiarano entro la data ultima allo scopo definita, confermando la maggiorazione presentata nel documento per la consultazione 653/2016/R/eel con effetti a decorrere dall'1 gennaio 2014 e puntualizzando le modalità operative;
- non aggiungere ulteriori elementi in merito alla necessità che i gestori di rete
 definiscano soluzioni tecniche minimali per la connessione alla rete pubblica dei
 clienti finali "nascosti" poiché, ai sensi della regolazione vigente in materia di
 connessioni, i gestori di rete sono già tenuti a individuare la soluzione tecnica
 minima di connessione anche per il tramite di linee elettriche private ove possibile;
- non sottoporre il provvedimento a consultazione preventiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione 649/2014/A (a eccezione della parte relativa alla corretta identificazione dei clienti finali di cui al documento per la consultazione 653/2016/R/eel), in quanto si tratta di interventi a contenuto vincolato per l'Autorità per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16, nonché di conseguenti interventi di razionalizzazione, semplificazione e aggiornamento di precedenti atti di regolazione, già sottoposti a consultazione

DELIBERA

- 1. di modificare il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo nei seguenti punti:
 - all'articolo 1, comma 1.1, lettera ll), le parole "o al comma 26.2" sono soppresse;
 - all'articolo 2, comma 2.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "
 - a) dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 115/08 in relazione ai sistemi semplici di produzione e consumo e dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16;"
 - all'articolo 6, comma 6.1, le parole ", fermo restando quanto previsto al comma 6.2" sono soppresse;
 - all'articolo 6, i commi 6.2 e 6.3 sono soppressi;
 - l'articolo 7 è sostituito dal seguente: "

Articolo 7

Disposizioni ai fini dell'identificazione degli ASSPC

7.1 Nel caso di un ASSPC per il quale al 31 dicembre 2016 era già stata presentata richiesta di qualifica di SEU o SEESEU, il GSE completa

- l'attività istruttoria verificando in quale categoria, tra quelle previste di SSPC, ricade il sistema in oggetto riportandone l'esito sul sistema GAUDÌ.
- 7.2 A decorrere dall'1 gennaio 2017 non è più necessario presentare al GSE richiesta di qualifica di SEU o SEESEU. Trova applicazione solo il normale iter di connessione secondo quanto disposto all'Articolo 8. Qualora si voglia procedere a richiedere per il predetto ASSPC l'accesso al regime di scambio sul posto, si applica il normale iter previsto dagli articoli 3, 4 e 4bis del TISP. In caso di accesso al regime di scambio sul posto, il GSE qualifica l'ASSPC come SSP-A o SSP-B, dandone comunicazione al sistema GAUDÌ.
- 7.3 Nel caso di un ASSPC per il quale il richiedente ha comunque presentato richiesta di qualifica di SEU o SEESEU nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2017 e il 30 aprile 2017, il richiedente, in alternativa, può:
 - a) rinunciare all'istanza di qualifica entro il 31 maggio 2017. In tali casi si applica quanto previsto dal comma 7.4;
 - non rinunciare all'istanza di qualifica. In tali casi il GSE completa l'attività istruttoria verificando in quale categoria, tra quelle previste di ASSPC, ricade il sistema in oggetto riportandone l'esito sul sistema GAUDÌ.
- 7.4 Il GSE implementa una procedura finalizzata a identificare gli ASSPC già in esercizio alla data del 30 aprile 2017 per i quali non è stata presentata nessuna richiesta di qualifica, sulla base di modalità autonomamente definite previa verifica del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, riportando l'esito sul sistema GAUDÌ. Tale attività viene effettuata a partire dai dati e dalle informazioni a qualunque titolo già in possesso del GSE, dai dati resi disponibili dai gestori di rete su richiesta del medesimo GSE quali, a titolo d'esempio, quelli afferenti ai punti di connessione utilizzati sia per le immissioni sia per i prelievi di energia elettrica non afferenti a produttori puri di energia elettrica, ovvero a partire dai dati disponibili presso CSEA o presso il Sistema Informativo Integrato (SII), nonché dai dati contenuti nelle dichiarazioni fornite all'Agenzia delle Dogane.
- 7.5 Il GSE segnala all'Autorità i sistemi per i quali non è stato possibile completare l'identificazione di cui al comma 7.4 per motivi non dipendenti dal medesimo GSE.";
- all'articolo 8, al termine del comma 8.2 sono aggiunte le seguenti parole "Nei casi in cui all'interno di un ASSPC, ove consentito, vi siano più clienti finali afferenti al medesimo gruppo societario, il titolare dei punti di connessione dell'ASSPC alla rete elettrica pubblica è la società capogruppo cui fanno capo i

- clienti finali presenti nell'ASSPC o, previo mandato con rappresentanza, una sua società controllata.";
- all'articolo 8, comma 8.3, le parole "Il richiedente, qualora la richiesta di
 adeguamento di una connessione esistente interessi un SEU o un SEESEU
 deve obbligatoriamente comunicare al GSE, entro 60 (sessanta) giorni solari
 dalla data di conclusione dell'iter di adeguamento della connessione esistente,
 le modifiche effettuate secondo modalità definite dal medesimo GSE." sono
 soppresse;
- all'articolo 8, i commi 8.4 e 8.5 sono abrogati;
- all'articolo 9, comma 9.5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "
 - a) con particolare riferimento all'attività di misura elettrica:
 - l'operazione di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura nei punti di connessione secondari viene effettuata dal soggetto che ai sensi del TIME è, in relazione a quel punto di connessione secondario, il responsabile dell'operazione di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura. A tal fine il predetto responsabile installa apparecchiature di misura che consentano l'applicazione del successivo alinea;
 - l'operazione di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di connessione secondari viene effettuata dal medesimo soggetto responsabile dell'operazione di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale nel punto di connessione principale;";
- all'articolo 9, comma 9.6:
 - le parole "il responsabile del servizio di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure" sono sostituite dalle seguenti "il responsabile dell'operazione di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale";
 - le parole "ai responsabili del servizio di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura" sono sostituite dalle seguenti "ai responsabili dell'operazione di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura";
- all'articolo 10, il comma 10.1 è sostituito dal seguente: "
 - 10.1 Ai fini della corretta erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, vendita e dispacciamento di cui al presente provvedimento, ferme restando ulteriori necessità derivanti dalla regolazione dell'Autorità ai fini della corretta ripartizione dell'energia elettrica immessa in presenza di più unità di produzione e ai fini della corretta applicazione delle norme in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento, è necessario disporre:
 - a) dei soli dati relativi all'energia elettrica immessa nella rete pubblica e prelevata dalla rete pubblica, nel caso di un ASSPC già in esercizio all'1 gennaio 2014, nonché nel caso degli ASSPC caratterizzati da

- impianti di produzione di energia elettrica aventi una potenza complessiva non superiore a 1 kW;
- b) dei dati relativi all'energia elettrica immessa nella rete pubblica e prelevata dalla rete pubblica, nonché dei dati dell'energia elettrica prodotta dalle singole unità di produzione, in tutti gli altri casi.";
- all'articolo 10, il comma 10.6 è soppresso;
- l'articolo 12 è sostituito dal seguente: "

Articolo 12

Disposizioni per l'applicazione delle componenti tariffarie di trasmissione e distribuzione nonché a copertura degli oneri generali di sistema nel caso di un ASSPC

- 12.1 Nel caso di un ASSPC, fermo restando quanto previsto all'Articolo 9 nel caso di sistemi con più punti di connessione, le componenti tariffarie di trasmissione e distribuzione nonché a copertura degli oneri generali di sistema:
 - espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno e in centesimi di euro/kW impegnato per anno si applicano ai punti di prelievo, in relazione al livello di tensione dei predetti punti, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sui predetti punti e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT:
 - espresse in centesimi di euro/kWh per anno si applicano all'energia elettrica complessivamente prelevata dalla rete pubblica, in relazione al livello di tensione dei predetti punti, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sui predetti punti e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT.
- 12.2 Per le finalità di cui al comma 12.1 tutta l'energia elettrica prelevata dalla rete viene attribuita al cliente finale presente nell'ASSPC e titolare dei punti di connessione, mentre tutta l'energia elettrica immessa in rete viene attribuita alle diverse unità di produzione presenti secondo quanto previsto dal TIME.";
- all'articolo 14, il comma 14.4 è soppresso;
- gli articoli 16 e 17 sono soppressi;
- l'articolo 22 è sostituito dal seguente: "

Articolo 22

Flussi informativi

- 22.1 Il GSE, in esito alle attività di cui all'articolo 7, ivi inclusa la verifica della corrispondenza fra quanto eventualmente dichiarato dai richiedenti e quanto già presente nel sistema GAUDÌ, comunica al medesimo sistema, secondo modalità definite da Terna, le informazioni inerenti:
 - a) i sistemi che rientrano nei SEESEU-A;
 - b) i sistemi che rientrano nei SEESEU-B;

- c) i sistemi che rientrano nei SEESEU-C;
- d) i sistemi che rientrano nei SEESEU-D;
- e) i sistemi che rientrano nei SEU;
- f) i sistemi che rientrano nei SSP-A;
- g) i sistemi che rientrano nei SSP-B;
- h) i sistemi che rientrano negli ASAP;
- i) i sistemi che rientrano negli ASE,

nonché i POD associati alle predette configurazioni e le informazioni inerenti ai relativi impianti di produzione.

- 22.2 A seguito dell'ottenimento delle informazioni di cui al comma 22.1, il sistema GAUDÌ, in relazione a ciascuna anagrafica POD, comunica al gestore di rete a cui è connesso l'ASSPC, nonché all'impresa distributrice competente, qualora l'ASSPC sia connesso alla RTN, l'esistenza di un ASSPC e la sua tipologia.
- 22.3 Terna, sentito il GSE, integra le presenti disposizioni al fine di definire eventuali ulteriori flussi informativi fra il sistema GAUDÌ e i sistemi del GSE necessari per la completa implementazione del presente provvedimento e le sottopone alla verifica del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità.
- 22.4 Terna, sentite le imprese distributrici, integra le presenti disposizioni al fine di definire eventuali ulteriori flussi informativi fra il sistema GAUDÌ e i sistemi delle imprese distributrici necessari per la completa implementazione del presente provvedimento e le sottopone alla verifica del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità.
- 22.5 Nel caso di nuove connessioni o di adeguamenti di connessioni esistenti relative ad ASSPC, i gestori di rete a seguito dell'attivazione della connessione ed entro le medesime tempistiche di cui all'articolo 10, comma 10.12, del TICA, comunicano al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, la tipologia di ASSPC sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ai sensi del D.P.R 445/00.";
- gli articoli 23, 24 e 25 sono soppressi;
- all'articolo 26, comma 26.1, le parole "A tal fine, per gli anni successivi al 2015, trovano applicazione modalità analoghe a quelle previste dall'Articolo 16." sono soppresse;
- all'articolo 26, i commi diversi dal comma 26.1 sono soppressi;
- all'articolo 27, il comma 27.1 è sostituito dal seguente: "
 - 27.1 Al principale fine di verificare l'assenza, all'interno degli ASSPC, di clienti finali non facenti parte del sistema né connessi, direttamente o indirettamente alla rete pubblica (cd. clienti finali "nascosti"), l'Autorità effettua i controlli avvalendosi del GSE. Le verifiche, nel caso di sistemi

diversi da SEU e SEESEU possono essere solo documentali oppure possono essere effettuate anche per il tramite di sopralluoghi. Il GSE inserisce tra i criteri di priorità per l'effettuazione dei sopralluoghi l'assenza della previa verifica documentale ivi inclusi i casi di cui al comma 7.3, lettera a).";

- all'articolo 27, comma 27.2, le parole "e, nel caso vi ricorrano i presupposti, a presentare al GSE la richiesta di qualifica come SEU o SEESEU", nonché le parole "e al GSE" sono soppresse;
- l'articolo 31 è sostituito dal seguente: "

Articolo 31

Disposizioni finali

- 31.1 Qualora sulle linee elettriche di un ASSPC siano connessi impianti di produzione o consumo di terzi, questi ultimi sono tenuti a richiedere al gestore di rete concessionario la connessione alla rete pubblica. Quest'ultimo può erogare la connessione per il tramite delle linee elettriche dell'ASSPC nel rispetto del principio di minimizzazione dei costi sistemici: in tale caso, il gestore di rete concessionario e il gestore delle predette linee private sono tenuti a sottoscrivere un'apposita convenzione al fine di stabilire le modalità tecniche ed economiche per l'utilizzo delle predette linee per l'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione ai terzi connessi.
- 31.2 Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 79/99, sono fatte salve le prerogative statutarie della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 15 e 16, della legge 481/95.";
- 2. di modificare il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi nei seguenti punti:
 - all'articolo 2, comma 2.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "
 - dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 30, comma 27, e dall'articolo 33 della legge 99/09 in relazione, rispettivamente, alle altre reti private e alle reti interne di utenza, nonché alle disposizioni del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, all'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11 e all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16;";
 - all'articolo 9, comma 9.2, le parole "I gestori degli ASDC, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, inviano al gestore della rete pubblica su cui insiste il punto di interconnessione principale, all'impresa distributrice concessionaria responsabile sul territorio su cui insiste la maggior parte della rete privata, e per conoscenza all'Autorità, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, predisposta utilizzando il formato riportato nell'Allegato 1 al presente provvedimento" sono sostituite dalle seguenti:

- "I gestori degli ASDC, entro il 28 febbraio 2018, inviano all'Autorità e, per conoscenza, al gestore della rete pubblica su cui insiste il punto di interconnessione principale e all'impresa distributrice concessionaria responsabile sul territorio su cui insiste la maggior parte della rete privata (se diversa) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, predisposta utilizzando il formato riportato nell'Allegato 1 al presente provvedimento";
- all'articolo 9, comma 9.2, al termine dell'elenco puntato sono aggiunte le seguenti parole: "I gestori degli ASDC inviano altresì le ulteriori informazioni e i documenti di cui all'Allegato A alla deliberazione 442/2016/R/eel in relazione alla situazione in essere alla data del 15 agosto 2009, nonché alla situazione in essere alla data di invio della dichiarazione, descrivendo in una relazione le modifiche e variazioni che si sono susseguite tra il 15 agosto 2009 e la data di invio della medesima dichiarazione.";
- all'articolo 9, il comma 9.3 è sostituito dal seguente: "
 - 9.3 I gestori degli ASDC comunicano all'Autorità le ulteriori modifiche eventualmente intercorse sulla propria rete nel periodo tra la data di invio della dichiarazione di cui al comma 9.2 e l'1 gennaio 2019 tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente le informazioni e i documenti di cui all'Allegato A alla deliberazione 442/2016/R/eel sui quali hanno effetto le modifiche intercorse.";
- all'articolo 9, al termine del comma 9.5 sono aggiunte le seguenti parole: "A seguito di eventuali modifiche intercorse fino al 30 settembre 2017, i gestori delle RIU trasmettono all'Autorità, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, l'aggiornamento delle informazioni e dei documenti di cui all'Allegato A alla deliberazione 442/2016/R/eel.";
- all'articolo 9, il comma 9.7 è soppresso;
- all'articolo 9, il comma 9.8 è sostituito dal seguente: "
 - 9.8 L'Autorità pubblica il Registro degli ASDC sulla base delle informazioni pervenute ai sensi dei commi 9.2 e 9.3.";
- all'articolo 9, i commi da 9.10 a 9.13 sono sostituiti dai seguenti: "
 - 9.10 Entro il 31 dicembre 2018, i soggetti responsabili della gestione di ASDC redigono, per ciascun sistema di cui sono gestori, una relazione tecnica descrittiva che illustra tutte le caratteristiche della medesima rete, analogamente a quanto previsto dal comma 9.9 nel caso delle RIU. Qualora vengano apportate modifiche successive alla data della predetta relazione, trovano applicazione anche nel caso degli ASDC le medesime disposizioni previste dal comma 9.9 per le RIU.
 - 9.11 Terna, a partire dall'1 ottobre 2017 in relazione alle RIU e dall'1 gennaio 2019 in relazione agli ASDC, ottempera a quanto previsto dal punto 5. della deliberazione ARG/elt 172/10, pubblicando sul proprio sito

internet, in apposite sezioni tra loro distinte, il registro delle RIU e quello degli ASDC, specificando per ciascuna rete il relativo gestore, i relativi codici identificativi e i comuni su cui insiste la rete privata, garantendone il tempestivo aggiornamento e conservando l'archivio storico delle variazioni societarie che interverranno. A decorrere dalle medesime date, i registri delle RIU e degli ASDC di cui, rispettivamente, al comma 9.1, lettere a) e b), coincidono con i registri pubblicati e aggiornati sul sito internet di Terna.

- 9.12 Terna definisce le modalità e le tempistiche con le quali i gestori dei SDC devono comunicare alla medesima le modifiche rilevanti ai fini dell'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 9.11 e dei rispettivi archivi storici.
- 9.13 Fatte salve eventuali dismissioni, il gestore del SDC, a decorrere dalle medesime date di cui al comma 9.11, rispetta gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento previsti dalla regolazione generale e in particolare gli obblighi previsti dal SII, dalla deliberazione GOP 35/08, dal sistema GAUDÌ, dal Codice di Rete di Terna, dal TIS, nonché, nel caso in cui siano apportate modifiche, dalle procedure definite da Terna ai sensi del comma 9.12, ferma restando la necessità di mantenere aggiornata la relazione tecnica descrittiva di cui ai commi 9.9 e 9.10.";
- all'articolo 16, comma 16.1, le parole ", a seconda della tipologia di SDC, dal comma 16.2 ovvero dal comma 16.4" sono sostituite dalle parole "dal comma 16.2";
- all'articolo 16, comma 16.2, le parole "RIU" sono sostituite dalle parole "SDC":
- all'articolo 16, comma 16.2, le lettere d) ed e) sono soppresse;
- all'articolo 16, i commi 16.3 e 16.4 sono soppressi;
- all'articolo 21, comma 21.1, le parole "di una RIU" sono sostituite dalle parole "di un SDC", le parole "della RIU" sono sostituite dalle parole "del SDC", le parole "alla RIU" sono sostituite dalle parole "al SDC" e le parole "dalla RIU" sono sostituite dalle parole "dal SDC";
- all'articolo 21, comma 21.1, la lettera d) è soppressa;
- all'articolo 21, il comma 21.2 è soppresso;
- gli articoli 30 e 32 sono soppressi;
- 3. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 442/2016/R/eel sostituendo il punto 3) con il seguente: "
 - 3) dichiarazione in cui si sostiene che il gestore del SDC e i diversi utenti (produttori e clienti finali) appartengono (o non appartengono) tutti a un unico gruppo societario.";
- 4. di modificare il TIT nei punti di seguito indicati:

- all'articolo 1, comma 1.1, sono eliminate le definizioni di "deliberazione 609/2014/R/eel", di "sistemi efficienti di utenza (SEU)" e di "sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU)";
- l'articolo 70 è sostituito dal seguente: "

Articolo 70

Applicazione delle componenti tariffarie A, UC e MCT nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo, di sistemi di distribuzione chiusi, di cooperative e consorzi storici

- 70.1 Le componenti tariffarie A, UC e MCT nel caso di ASSPC si applicano secondo quanto previsto dal presente provvedimento, con le modalità definite dall'articolo 12 del TISSPC.
- 70.2 Le componenti tariffarie A, UC e MCT nel caso di SDC si applicano secondo quanto previsto dal TISDC.
- 70.3 Le componenti tariffarie A, UC e MCT nel caso di cooperative elettriche si applicano secondo quanto previsto dal TICOOP.
- 70.4 Le componenti tariffarie A, UC e MCT nel caso di consorzi storici dotati di rete propria si applicano secondo quanto previsto dal TICOOP.
- 70.5 Cassa destina gli importi versati ai sensi del TISDC e del TICOOP ai conti di cui al comma 48.1 in funzione delle aliquote pubblicate dall'Autorità, nel rispetto del principio di competenza.";
- 5. di abrogare la deliberazione 609/2014/R/eel e l'articolo 2, comma 2.7, della deliberazione 801/2016/R/eel;
- 6. di prevedere che:
 - nel caso di ASSPC e SDC diversi da RIU, SEU, SEESEU-A, SEESEU-B e SEESEU-D, CSEA completi l'applicazione, all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica, della componente di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 314/03 in relazione al periodo fino al 31 dicembre 2016, anche prevedendo la possibilità di effettuare pagamenti rateali. A decorrere dall'1 gennaio 2017, per effetto dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16, la componente di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 314/03 trova applicazione alla sola energia elettrica prelevata dalla rete pubblica;
 - in relazione ai SEESEU-C, per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2015 e la scadenza della medesima qualifica, CSEA, ai fini di quanto previsto al precedente punto, scomputa dagli importi dovuti quanto eventualmente già versato in relazione ai medesimi sistemi in attuazione della deliberazione 609/2014/R/eel;
 - nel caso di ASSPC, le imprese distributrici e CSEA, per effetto dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16, cessano l'applicazione delle componenti tariffarie all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica, anche in relazione agli anni antecedenti al 2017. Con successivo

provvedimento verranno date disposizioni in relazione alle componenti tariffarie eventualmente applicate all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica, anche in relazione agli anni antecedenti al 2017;

- 7. di prevedere che, a parziale deroga di quanto previsto dalla deliberazione 539/2015/R/eel, le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento previste dal TISDC, nel caso di ASDC, trovino applicazione a decorrere dall'1 luglio 2019, confermando al tempo stesso la loro applicazione, nel caso di RIU, a decorrere dall'1 gennaio 2018. Fino a tali date i SDC continuino a essere gestiti con le medesime modalità utilizzate prima dell'entrata in vigore della deliberazione 539/2015/R/eel;
- 8. di prevedere che Terna e l'Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: Acquirente Unico), coordinandosi tra loro, definiscano entro il 30 aprile 2018, per quanto di rispettiva competenza, le scadenze per il completamento, da parte dei singoli gestori degli ASDC, delle attività finalizzate alla piena attuazione del TISDC a decorrere dall'1 gennaio 2019. Terna e l'Acquirente Unico, decorsa ciascuna scadenza, trasmettono all'Autorità, per le azioni di propria competenza, l'elenco dei soggetti inadempienti. Terna e l'Acquirente Unico si coordinano affinché siano entrambi a conoscenza delle attività poste in essere dal singolo gestore per ciascun ASDC, definendo congiuntamente anche il momento in cui per ciascun ASDC sono completate tutte le fasi necessarie alla piena attuazione della regolazione prevista dal TISDC;
- 9. di prevedere che, nel caso di soggetti che intendono trasformare una RIU in ASSPC e che si sono avvalsi della procedura semplificata di cui al punto 14 della deliberazione 788/2016/R/eel, trovi applicazione quanto previsto dall'articolo 7, comma 7.3, del TISSPC. Tali soggetti, a seguito dell'avvenuta trasformazione della RIU in ASSPC, sono tenuti a darne comunicazione all'Autorità ai fini della cancellazione dal registro delle RIU;
- 10. di prevedere che i soggetti che intendono trasformare un SDC in ASSPC e non hanno presentato entro il 30 aprile 2017 alcuna richiesta al GSE, a partire dall'1 maggio 2017 possano effettuare la predetta trasformazione presentando a Terna una dichiarazione di atto notorio ai sensi del DPR 445/00 recante la tipologia di ASSPC, richiedendo alla medesima Terna il relativo codice SSPC, nonché richiedendo all'Autorità la cancellazione dal registro delle RIU ovvero dal registro degli ASDC. Terna, sulla base della predetta dichiarazione, registra l'ASSPC all'interno del sistema GAUDÌ dandone comunicazione all'Autorità (comprensiva della tipologia di ASSPC, delle ulteriori informazioni eventualmente comunicate dal richiedente, nonché della copia della dichiarazione di atto notorio inviata dal richiedente);

11. di prevedere che:

• ai fini della corretta individuazione dei clienti finali del sistema elettrico si faccia riferimento alla definizione di "unità di consumo" di cui al TISSPC e al TISDC. In particolare, a ogni unità di consumo corrisponde un unico cliente finale salvo quanto diversamente disposto nel caso di SEESEU, ASAP e ASE;

- i clienti finali "nascosti", intesi come clienti finali non connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica né già appartenenti a SDC o SSPC, siano tenuti ad auto-dichiararsi entro il 30 giugno 2018, richiedendo la connessione al gestore di rete territorialmente competente ovvero richiedendo all'Autorità l'identificazione di un ASDC ai sensi del TISDC;
- ai clienti finali "nascosti" che si auto-dichiarano entro il 30 giugno 2018 siano applicati conguagli solo nei casi in cui, pur non avendo richiesto nessuna qualifica, le configurazioni private in cui essi si trovano non avrebbero potuto essere classificate in nessuna delle configurazioni consentite dalla normativa vigente (SSPC o SDC). Qualora siano necessari conguagli, tali clienti finali sono tenuti a versare a CSEA, secondo modalità definite dalla medesima anche prevedendo la possibilità di effettuare pagamenti rateali, la differenza tra le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema che avrebbero dovuto versare se fossero stati correttamente identificati come clienti della rete pubblica e le componenti tariffarie eventualmente versate, senza maggiorazioni o penali, per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2014 (o la data della loro entrata in operatività se successiva) e la data della loro regolarizzazione;
- i clienti finali "nascosti" che vengono individuati oltre il 30 giugno 2018 anche a seguito di segnalazione di altri soggetti, quali gestore di rete, Agenzia delle Dogane, etc., siano tenuti a versare a CSEA, secondo modalità definite dalla medesima anche prevedendo la possibilità di effettuare pagamenti rateali, la differenza, maggiorata del 30%, tra le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema che avrebbero dovuto versare se fossero stati correttamente identificati come clienti della rete pubblica e le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema eventualmente versate, per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2014 (o la data della loro entrata in operatività se successiva) e la data della loro regolarizzazione. Al riguardo, i gestori di rete, qualora dovessero individuare, anche in via presunta, alcuni clienti finali "nascosti", sono tenuti a darne comunicazione a CSEA e all'Autorità per le azioni di competenza. L'Autorità, ove necessario, può avviare istruttorie e procedimenti sanzionatori in aggiunta alle maggiorazioni di cui sopra;
- per le finalità di cui ai precedenti punti, CSEA possa utilizzare i dati e le informazioni eventualmente disponibili presso Terna, GSE, imprese distributrici nonché contenute nelle dichiarazioni fornite dai clienti finali "nascosti" all'Agenzia delle Dogane;
- CSEA destini ai conti di cui all'articolo 41, comma 41.1, del TIT, gli importi relativi alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema versati ai sensi dei precedenti alinea in funzione delle aliquote pubblicate dall'Autorità, nel rispetto del principio di competenza;
- 12. di modificare la deliberazione 597/2015/E/com, aggiungendo, dopo il punto 8, il seguente: "

- 8bis. di prevedere che, ai fini della definizione dei perimetri dei SDC (RIU e ASDC) ai sensi del TISDC l'Autorità si avvalga del GSE.".
- 13. di prevedere che il TISSPC, il TISDC, il TIT e la deliberazione 597/2015/E/com, come modificati dalla presente deliberazione, siano pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it;
- 14. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 aprile 2017

IL PRESIDENTE Guido Bortoni